



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 03/11/1952 n.1902;

VISTA la legge 5 agosto 1958 n°22;

VISTA la Legge 30/07/1959 n.615;

VISTA la Legge 05/07/1966 n.517;

VISTA la Legge Regionale 29/12/1962 n.28 e in particolare gli artt. 6 e 8;

VISTA la L.R. 27/12/78, n. 71 e in particolare l'art.19 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P. Reg. 28 febbraio 1979 n.70;

VISTA la Legge Regionale 26/03/2002 ed in particolare l'art. 112;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come modificato ed integrato dal D.lgs. 16 aprile 2008, n. 4;

VISTO il D.P.R.S. n. 709 del 16/02/2018 con il quale al dott. Giovanni Salerno è stato conferito l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica, in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale n. 60 del 13/02/2018;

VISTO il D.P.Reg. n. 1707 del con il quale "vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 147 del 17/04/2020, è differita alla data del 31/05/2020 la data di scadenza degli incarichi, dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti regionali e delle Strutture ed Uffici equiparati, come da elenco nominativo allegato..." con il quale al dott. Giovanni Salerno è stato prorogato l'incarico al 31/5/2020;

VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente n. 5 del 13 marzo 2020 del Presidente della Regione, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia), recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico delle famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella G.U.R.I. del 17 marzo 2020, n. 70, ed in particolare l'art. 103 (sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) che dispone, tra l'altro, "Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020 [...] "inoltre" sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento";

VISTO il decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 al Capo V Disposizioni in materia di termini processuali e procedimentali, l'art. 37, termini dei procedimenti e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza, che dispone la proroga del termine del 15 aprile 2020, previsto dai commi 1 e 5 dal sopra citato art.103 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, al 15 maggio 2020;

VISTA la nota DRU prot. 5902 del 21/04/2020 con la quale è evidenziato che la proroga dei termini procedimentali di cui al superiore art. 37 riguarda i procedimenti di questo Dipartimento;



VISTA la nota della Amministrazione comunale di Sciacca prot. n. 2147 del 07/04/2020, assunta agli atti di questo Dipartimento con prot. n. 5565 del 08/04/2020 con la quale ha richiesto la proroga di un anno dell'efficacia delle misure di salvaguardia, ai sensi dell'art.112 della l.r. n°2 del 26/03/2002, del P.R.G. adottato con Delibera del Commissario ad Acta n. 16 del 20 aprile del 2015, e trasmesso a questo Assessorato con nota prot. n. 10276 del 08/11/2018, assunta al protocollo di questo Dipartimento al n. 19160 del 09/11/2018;

VISTO il rapporto del Servizio 2/DRU prot. n. 6197 del 29/04/2020, relativo all'esame della richiesta di proroga che di seguito si riporta:

"...omissis..."

Ai sensi dell'art.4 della l. r. 27.12.78, n.71 e ss.mm.ii. il comune di Sciacca, ha adottato con deliberazione del Commissario ad Acta n.16 del 20.04.2015 gli atti relativi al nuovo P.R.G. ed ha avviato le procedure di pubblicazioni il 12/06/2015 (GURS n. 24 e con successiva rettifica del 19/06/2015 GURS n. 25), contestuali sia per gli aspetti urbanistici sia per quelli ambientali VAS. Dall'atto deliberativo sono entrate immediatamente in vigore le misure di salvaguardia, a contenuto obbligatorio, normate dalla L. n.1902/52 e succ. modifiche ed integrazioni, dall'art.19 della L.R. n.71/78 e dell'art.112 della L.R. 2/02.

Gli elaborati del piano sono stati trasmessi a questo Assessorato per l'avvio delle procedure di consultazione al rapporto ambientale, ex art. 14 del D.lgs. 152/2006, di cui alla nota comunale prot. n. 31983 del 06/11/2015, entro un anno sia dell'adozione e dalla pubblicazione del piano, le misure di salvaguardia del PRG assumono un termine temporale di anni 5 così come previsto dal comma 4 della Legge 1902/1952 e ss.rnm.ii. e come esplicitato a seguito di richiesta di parere, da parte del Dipartimento Urbanistica, dall'Avvocatura dello Stato Cons. 1671/2018. Condiviso con nota prot. 8531 del 18/5/2018

Con D.A. n.177/Gab del 28.05.2018 questo Assessorato ha espresso il parere motivato positivo sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e sulla Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.);

Con nota prot. n. 10276 del 08/11/2018, assunta al protocollo di questo Dipartimento al n. 19160 del 09/11/2018, a seguito del DA 177/gab del 28/5/2018, il Comune di Sciacca ha trasmesso, in duplice copia (più copia su supporto digitale), gli atti e gli elaborati relativi al Piano regolatore generale comunale, adottato con delibera del Commissario ad acta con i poteri e le attribuzioni del Consiglio comunale n. 16 del 20/04/2015 per l'avvio dell'iter approvativo;

Con nota prot. n. 5778/URB del 20/06/2019, in riscontro alla nota di questo Ufficio prot. n. 9979 del 27/05/2019, il Comune di Sciacca ha trasmesso alcune integrazioni alla documentazione già trasmessa in precedenza;

Il Servizio 2/DRU, eseguita l'istruttoria di competenza, ha reso la propria proposta di parere n. 8/S2.2 del 27/03/2020 che è stata trasmessa al CRU ai fini di acquisire il parere con nota prot. 5297 del 01/04/2020 (scadenza I° termine del procedimento: 16/03/2020, II° termine del procedimento: 11/12/2020)- salvo quanto previsto dalle misure COVID_19 e conseguentemente l'iter approvativo risulta in corso

con nota prot. n. 2147 del 07/04/2020, assunta agli atti di questo Dipartimento con prot. n. 5565 del 08/04/2020, il Comune di Sciacca ha richiesto la proroga dell'efficacia delle misure di salvaguardia di un anno, ai sensi dell'art.112 della l.r. n°2 del 26/03/2002;

Per quanto sopra evidenziato, il termine quinquennale di efficacia delle misure di salvaguardia risulta spirato alla data 20.04.2015 a conclusione dei cinque anni previsti dalla legge.

Considerato che l'istanza di proroga è stata inoltrata entro i termini e Visti:

- 1) l'Ordinanza contingibile e urgente n. 5 del 13 marzo 2020 del Presidente della Regione, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza



epidemiologica da COVID- 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

- 2) il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia), recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico delle famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U.R.I. del 17 marzo 2020, n. 70, ed in particolare l'art. 103 (sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) che dispone, tra l'altro, "Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020 [...] " inoltre " sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significato previste dall'ordinamento";
- 3) il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 al Capo V Disposizioni in materia di termini processuali e procedimentali, l'art. 37, termini dei procedimenti e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza, dispone la proroga del termine del 15 aprile 2020, previsto dai commi 1 e 5 dal sopra citato art.103 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 , al 15 maggio 2020.
- 4) la relativa nota di codesta direzione prot. 5902 del 21/04/2020 dove al riguardo la S.V. evidenzia che la proroga dei termini procedimentali disposta con l'art. 37 sopracitato riguarda i procedimenti di questo dipartimento.

E Considerato altresì:

- a) che il Comune di Sciacca, a mente di quanto stabilito dall'art. 112 della legge regionale n°2/2002 può richiedere soltanto una proroga di ulteriori sei mesi in ragione di quanto disposto dallo stesso.
- b) che in base ai decreti sopra indicati dalla data del 23 febbraio 2020 le scadenze dei termini di legge si intendono differiti sino alla data del 15 maggio 2020.

Per tutto quanto sopra riferito, in relazione alle possibili conseguenze che scaturiscono con la scadenza delle stesse misure di salvaguardia sull'assetto del territorio, si ritiene, pertanto di potere aderire alla richiesta di proroga delle misure di salvaguardia per ulteriori sei mesi e di concedere al Comune di Sciacca, ove condiviso dalla S.V., una proroga dell'efficacia dei termini per l'applicazione delle misure di salvaguardia dello strumento urbanistico adottato con Delibera del Commissario ad Acta n.16 del 20.04.2015, pari a mesi sei a far data dal 15/05/2020 ossia fino al 15 novembre 2020 salvo ulteriori differimenti emergenziali” .

RITENUTO di poter condividere le motivazioni contenute nel predetto rapporto.

DECRETA

ART.1) Ai sensi dell'art.112 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2, le misure di salvaguardia di cui alla Legge 3.11.1952 n. 1902 e successive modifiche e integrazioni, del Piano Regolatore Generale del Comune di **SCIACCA** adottato con delibera del Commissario ad Acta n. 16 del 20/04/2015, **sono prorogate di ulteriori mesi sei** per le motivazioni contenute nel condiviso rapporto n. 6197 del 29/04/2020 del Servizio 2/DRU.

ART.2) Il presente decreto, dovrà essere pubblicato sul sito web dell'Amministrazione comunale (Albo Pretorio on line) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione, in via integrativa, di effettuare la

pubblicazione attraverso avviso di deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l'Ufficio comunale.


ART.3) Il Comune di Sciacca resta onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto, che, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

ART.4) Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione sulla GURS, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni. Ai sensi dell'art.68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 e s.m.i., il presente decreto è pubblicato anche sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica.

Palermo li

05 MAG. 2020

Il Dirigente del Servizio 2
(Ing. Salvatore Cirone)



IL DIRIGENTE GENERALE
(Giovanni Salerno)